

MUNOZ, in "L'incontro di due mondi" cit., pp. 14-21; G. PISTARINO, *L'eredità del medioevo in Cristoforo Colombo*, ibidem, pp. 68-105; J.M. ARCELUS ULIBARRENA, *La esperanza milenaria de Joaquin de Fiore y el Nuevo Mundo: trayectoria de una utopia*, in "Florensia", I.1, dicembre 1987, pp. 47-75; G. PISTARINO, in "Columbus 92", IV, n.10 (31), 12 ottobre 1988, pp. 66-67.

ENRICO BASSO

CONDOTTIERI A GENOVA FRA TRE E QUATTROCENTO

Il rapporto che Genova ebbe con i condottieri fu, sotto molti punti di vista, originale rispetto a quello che con essi ebbero gli altri Stati della penisola nello stesso periodo.

Fin dal XII secolo infatti, il Comune genovese aveva condotto una politica di organizzazione militare del *dominium* tendente ad assicurargli una notevole autosufficienza nell'arruolamento delle truppe e quindi a consentirgli di limitare drasticamente la consistenza numerica dei mercenari negli eserciti genovesi⁽¹⁾.

Le guerre intestine dei primi decenni del trecento videro però un progressivo e consistente incremento numerico dei mercenari nelle file degli eserciti contrapposti — sappiamo ad esempio che nel 1315 consistenti corpi di tedeschi erano stati assoldati sia dal Comune che dai fuoriusciti Spinola⁽²⁾ —, ma si trattava ancora, con ogni probabilità, di elementi arruolati a gruppi e non ancora costituitisi in organiche "compagnie di ventura", né le nostre fonti riportano il nome di qualche loro condottiero.

Il primo famoso condottiero con cui Genova ebbe rapporti — se si esclude Uguccione della Faggiuola, che però fu a Genova in qualità di vicario di Enrico VII — fu indubbiamente Castruccio Castracani, il quale tuttavia ebbe a che fare con la Repubblica non in qualità di capitano assoldato, ma come Signore di Lucca e potente alleato dei fuoriusciti ghibellini, dietro alle operazioni del quale sulla Riviera di Levante si può chiaramente riconoscere il disegno di espandere il proprio personale dominio⁽³⁾.

Possiamo pertanto dire che soltanto con l'arrivo in Liguria di Fra Moriale nel 1348, Genova abbia per la prima volta assoldato un famoso condottiero⁽⁴⁾.

Il rapporto intercorso fra la Repubblica ed il Provenzale fu però caratterizzato da elementi estremamente singolari fin dall'inizio: infatti, la prima registrazione d'archivio a lui relativa ci presenta il *frère* in qualità di creditore del governo genovese,

avendogli concesso un mutuo di 10.000 fiorini; ma il fatto veramente straordinario è che il governo gli diede in pegno — contro ogni disposizione degli Statuti — la fortezza di Lerici, ricorrendo al sotterfugio di nominarne castellano un ufficiale genovese strettamente legato a Moriale da vincoli personali e di interesse⁽⁵⁾.

Pochi giorni dopo, Moriale entrò al servizio della Repubblica con un seguito di circa 120 uomini — una cifra destinata a rimanere stabile e ben lontana da quella che avrebbe raggiunto negli anni successivi la Grande Compagnia — con l'incarico di difendere i dintorni di Lerici e tutta l'estremità orientale del *dominium* dagli attacchi portati dall'esercito dei nobili fuoriusciti sostenuti da Luchino Visconti, il quale sperava in questo modo di poter attuare il proprio progetto di impadronirsi di Genova⁽⁶⁾.

Durante i nove mesi (agosto 1348 - maggio 1349) durante i quali rimase al servizio di Genova, Fra Moriale ricevette per sé e per i suoi uomini più di 5100 lire — a cui si aggiunsero altre 1000 lire pagate al suo luogotenente Giriforte Campana, rimasto a Genova ancora per alcuni mesi dopo la partenza del capitano —; ma non sembra aver preso parte ad avvenimenti militari particolarmente importanti — tanto che il pur minuzioso cronista Giorgio Stella non ne ricorda neanche la presenza —, né abbiamo maggiori informazioni sulle ragioni del suo trasferimento a Genova nel marzo del 1349⁽⁷⁾ o su eventuali azioni militari conseguenti a questo spostamento.

Ben documentati sono invece i rapporti finanziari del condottiero con la Repubblica; a parte infatti le retribuzioni sopra ricordate, Moriale comparve addirittura nel bilancio ordinario di previsione del 1349/50⁽⁸⁾ come titolare di un emolumento di 1400 lire — probabilmente interessi sul prestito che aveva concesso —, ed anche negli anni successivi la necessità di rifondergli la cifra prestata fu ben presente ai governanti genovesi, sia per la crescente potenza del Provenzale all'inizio degli anni '50, sia per l'oggettiva necessità di riscattare una piazzaforte dell'importanza di Lerici, tanto che si risolsero infine a lanciare una pubblica sottoscrizione per poter restituire l'intero capitale al condottiero, cosa che fu fatta in due rate nel 1352 e nel 1354, poco prima che Moriale partisse per la fatale spedizione a Roma⁽⁹⁾.

Si chiusero così i rapporti fra la Repubblica ed il *frère* che, come si è visto, ebbero molta più importanza dal punto di vista finanziario che non da quello politico-militare, tanto da lasciar

traccia soltanto nei registri di conti del Comune.

* * *

Ben diversi furono i rapporti che, quasi cinquant'anni dopo, intercorsero fra la Repubblica ed un altro grande condottiero, Facino Cane.

Troviamo per la prima volta Facino Cane in Liguria nell'autunno del 1394 quando, con cento lance, entrò nell'armata che Enguerrand de Coucy stava organizzando contro Genova per conto del duca d'Orléans che — divenuto Signore di Savona — mirava a conquistare tutta la Liguria⁽¹⁰⁾.

Il successivo passaggio di Facino dal servizio del duca a quello di Genova presenta alcuni problemi: infatti le registrazioni dei *Magistri Rationales* del Comune segnalano una spesa di 44 lire, 16 soldi e 8 denari per l'acquisto di rifornimenti *occasione gencium Facini Canis et Communis existencium ad campum in Arbisolla* il 28 maggio 1395⁽¹¹⁾ (sappiamo che Facino, assoldato il 24 settembre 1394, era stato pagato per l'ultima volta dagli orléanisti l'8 aprile 1395)⁽¹²⁾, ed inoltre il pagamento di ben 5250 fiorini ad Antonio Bosso, rappresentante del condottiero, il 25 settembre⁽¹³⁾ per i servizi resi da Facino; ma solo il 5 ottobre 1395 i documenti danno notizia dell'effettivo assoldamento del condottiero piemontese.

La mancanza di altri documenti non consente di chiarire ulteriormente — almeno per il momento — la questione, ma è da rilevare che Facino Cane sembra aver violato uno dei punti fondamentali del "codice di comportamento" dei condottieri, rivolgendo le armi contro i suoi ex-patroni dopo poco più di un mese dallo scadere del contratto.

Come si è detto, per un caso fortunato siamo in possesso sia della pergamena contenente la procura di Facino ad Antonio Bosso per trattare con Genova⁽¹⁴⁾, sia del contratto di assunzione stipulato tra il Bosso ed il doge Antoniotto Adorno⁽¹⁵⁾.

In base al contratto, la compagnia di Facino Cane — forte di mille cavalieri e cento fanti (questo fu il primo grande comando di Facino) — avrebbe dovuto acuartierarsi in Oltregiogo e difendere quei territori da qualsiasi attacco, tenendosi pronta a spostarsi in Riviera su richiesta del doge, il quale doveva anche garantire i rifornimenti.

Il fatto che le truppe dovessero stanziarsi in Oltregiogo, zona

indubbiamente pericolosa a causa dell'attività di Antonio Montaldo e degli altri fuoriusciti rifugiatasi in territorio visconteo, ma in quel momento sicuramente meno minacciata di quanto non lo fossero le Riviere e quella di Ponente in particolare, dimostra che il governo genovese doveva nonostante tutto nutrire alcuni dubbi su Facino e soprattutto sulla fama di violentie saccheggiatori dei suoi uomini, preferendo — se possibile — tenerli lontani dalla città e dalle tre podesterie suburbane, un tratto caratteristico dei rapporti fra la Repubblica ed il condottiero che si ritroverà anche successivamente.

Anche la retribuzione dei cavalieri era influenzata da queste disposizioni: si passava infatti da una retribuzione mensile di 5 fiorini per il servizio in Oltregiogo, a 6 fiorini se trasferiti *citra Iugum*, a 7 nelle podesterie suburbane, a 7 lire, 8 soldi e 4 denari (in ragione di 22 fiorini ogni tre cavalieri) per il servizio in Genova; si può supporre che queste retribuzioni maggiorate dovessero coprire anche le spese di permanenza, in mancanza di un accuartieramento stabile ed il fatto che la retribuzione dei fanti fosse invece stabile a 4 fiorini mensili fa pensare che le maggiori spese dei cavalieri fossero legate soprattutto al mantenimento dei cavalli.

I problemi del governo genovese erano però così pressanti da indurlo ad abbandonare immediatamente gli eccessi di prudenza, cosicché nello stesso contratto si richiede di inviare immediatamente a Genova da tre a quattrocento cavalieri *ex melioribus et fidelioribus*, evidentemente a causa del timore di una ripresa dell'offensiva del duca d'Orléans nella Riviera di Ponente.

La situazione era però ormai giunta ad un punto tale che anche l'Adorno riteneva che l'unica via d'uscita possibile fosse la sottomissione ad una potenza straniera, con l'unica possibilità di scegliere tra Milano e la Francia; optato per quest'ultima ed avviate le trattative con il re Carlo VI, veniva eliminato il pericolo di un attacco orléanista ed era quindi possibile non rinnovare ulteriormente il contratto con Facino Cane — che prudentemente aveva avuto fin dall'inizio una validità mensile —, cosicché tra il dicembre 1395 e il gennaio 1396 il condottiero rientrò in Piemonte con le sue truppe⁽¹⁶⁾.

I rapporti fra Genova e Facino Cane non erano però destinati ad esaurirsi in questo modo: quando nel 1409 il Boucicault intervenne militarmente nelle tormentate vicende interne del ducato milanese dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti, Facino

e il suo alleato Teodoro II Paleologo del Monferrato decisero di colpire Genova — che costituiva la base principale del maresciallo —, pertanto passarono in Liguria e si presentarono con il loro esercito davanti alla città, all'interno della quale scoppiò il moto antifrancesco conclusosi con la nomina del marchese di Monferrato a Capitano del Popolo genovese⁽¹⁷⁾.

Anche in questa occasione i Genovesi dimostrarono di avere scarsa fiducia in Facino e soprattutto nei suoi uomini, impedendo loro l'ingresso in città e offrendo al condottiero 30.000 fiorini purché si allontanasse immediatamente dal genovesato⁽¹⁸⁾; Facino accettò e, trasferitosi in Oltregiogo, bloccò la controffensiva di Boucicault, approfittandone anche per occupare Novi — che sarebbe rimasta per lungo tempo in mano ai suoi discendenti —; ad eccezione di questo problema, che si sarebbe trascinato per vari anni, si chiusero definitivamente così i rapporti fra la Repubblica ed il condottiero piemontese, coinvolto ormai sempre più intensamente nella lotta per il controllo del ducato di Milano.

Passata per la seconda volta sotto il dominio dei Visconti nel 1421, Genova ebbe a che fare con due dei più grandi condottieri italiani della prima metà del Quattrocento: il conte di Carmagnola e Niccolò Piccinino.

Il Carmagnola giunse a Genova come conquistatore nel 1421, per rimanervi poi alcuni anni come governatore; la sua presenza in città ebbe quindi un aspetto prevalentemente politico e non militare e proprio nel momento in cui il conte tentò di ritornare alla propria precipua funzione militare con l'organizzazione della grande spedizione navale contro gli aragonesi del 1424, intervenne la crisi dei suoi rapporti col duca Filippo Maria Visconti e quindi la sua fuga prima nel Monferrato e poi a Venezia, cosicché Genova non ebbe modo di approfittare delle sue grandi capacità militari⁽¹⁹⁾.

Ben diverso il discorso relativo al Piccinino — *alter Mars* nella definizione dei suoi contemporanei — il quale, giunto in Liguria nel 1431 in un momento estremamente critico, vi rimase diversi anni al servizio — almeno ufficialmente — della Repubblica.

Il Piccinino giunse in Liguria in un momento di difficoltà estreme: i ribelli anti-milanesi guidati dall'ex-doge Tommaso Fregoso e sostenuti da Venezia e Firenze erano padroni della

Riviera di Levante ed erano stati respinti a fatica dalla stessa Genova⁽²⁰⁾; l'arrivo del condottiero visconteo capovolse rapidamente la situazione, i ribelli persero alcune importanti roccheforti e furono respinti verso le loro basi in Lunigiana.

Eliminato questo pericolo il Piccinino passò in Toscana per portare aiuto ai Lucchesi, alleati di Genova contro Firenze, figurando ufficialmente al servizio di Genova, ma continuando in realtà a dipendere da Filippo Maria Visconti, che in questo modo poteva continuare le sue ostilità con Firenze pur risultando ufficialmente neutrale e rispettoso della pace di Ferrara del 1428.

D'altronde, si vide chiaramente a chi andava la fedeltà del condottiero quando nel dicembre 1435 Genova si ribellò contro la dominazione milanese: il Piccinino si rivolse immediatamente contro la città e, dopo essere stato respinto, passò prima sulla Riviera di Ponente e poi — fallito il tentativo di prendere Albenga — nell'estremo Levante, dove riuscì ad occupare vari castelli che fu però poi costretto ad abbandonare perché richiamato in Lombardia da Filippo Maria per fronteggiare l'offensiva veneziana⁽²¹⁾.

* * *

Come si è visto, il rapporto che Genova ebbe con i grandi capitani di ventura fra il Trecento e la prima metà del Quattrocento fu sotto molti aspetti originale rispetto alle esperienze di altri Stati italiani; innanzitutto non fu abituale o di lunga durata poiché, come si è potuto vedere, nei casi in cui la Repubblica assoldò effettivamente dei condottieri, Fra Moriale e Facino Cane, i contratti durarono pochi mesi e i mercenari non furono utilizzati in azioni di rilievo, mentre l'unico caso di un lungo rapporto con un condottiero, quello col Piccinino, fu in realtà soltanto apparente in quanto serviva unicamente a mascherare la continuità della dipendenza del capitano dal duca di Milano, e il Carmagnola, per conto suo, fu a Genova solo con funzioni politiche.

Si può quindi dire, in conclusione, che anche nell'atteggiamento verso i grandi capitani di ventura, proprio nel periodo della loro massima attività in Italia, Genova ribadì ancora una volta la propria originalità, evitando per quanto possibile di servirsene⁽²²⁾, forse per l'eredità di quella politica impostata — come si è ricordato — fin dalle origini dell'espansione genovese, tendente a mantenere l'elemento mercenario minoritario all'interno degli eserciti della Repubblica o forse per il timore che un

condottiero troppo potente potesse essere tentato di usare la sua forza per infrangere gli ormai fragili ed instabili equilibri politici interni genovesi ed insignorirsi della città⁽²³⁾, secondo un copione già più volte interpretato da altri suoi colleghi e che sarebbe stato molto spesso adottato anche in seguito⁽²⁴⁾.

(1) Questa linea di tendenza è chiaramente rilevabile anche dalle cronache degli *Annales* di Caffaro e dei suoi continuatori. Sugli arruolamenti di mercenari alla metà del Trecento e sulla riorganizzazione del sistema difensivo della Repubblica operata da Simon Boccanegra si veda M. BUONGIORNO: *Un prestito di Fra Moriale alla Repubblica di Genova*, in "Rassegna Storica della Liguria", anno II (1975) I semestre, pp. 73-95, in particolare le pp. 73-76.

(2) GEORGII ET IOHANNI STELLAE *Annales Genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, R.L.S., XVII, f. I, Bologna 1975, pp. 81-82. Questi mercenari, non pagati, si ammutinarono causando gravi problemi ad ambedue le parti.

(3) A questo proposito si veda F. POGGI: *Lerici e il suo castello*, vol. II, Genova 1909, pp. 29-32.

(4) Si veda M. BUONGIORNO: *Un prestito cit.*

(5) Gli Statuti infatti vietavano di alienare fortezze di proprietà della Repubblica. L'ufficiale in questione, Gioacchino Castellano, era stato il mediatore fra Moriale e la Repubblica al momento dell'assoldamento; cfr. M. BUONGIORNO *Un prestito cit.*, pp. 73-83.

(6) F. POGGI: *Lerici cit.*, pp. 54-55.

(7) M. BUONGIORNO: *Un prestito cit.*, pp. 92-93.

(8) M. BUONGIORNO: *Un prestito cit.*, p. 91; il bilancio in questione è edito da M. BUONGIORNO: *Il Bilancio di uno Stato medievale. Genova 1340-1529*, Genova 1973, pp. 56-64 e 487-488.

(9) F. POGGI: *Lerici cit.*, p. 86 e M. BUONGIORNO: *Un prestito cit.*, pp. 93-94.

(10) Si veda E. JARRY: *Les origines de la domination française à Gênes*, Paris 1896, in particolare le pp. 68-121.

(11) Archivio di Stato di Genova (A.S.G.), Antico Comune (A.C.), *Magistrorum Rationalium Appodixie*, 103, c. 35r. Anche da un documento

dell'Archivio di Stato di Savona, contenuto a c. XXXVr. del I Registro "della catena" — edito da E. JARRY, *op. cit.*, doc. XXX, pp. 556-562, e ne *I Registri della Catena del Comune di Savona. Registro I*, a cura di D. PUNCUH e A. ROVERE, in "Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria", n.s. vol. XXI, Savona 1986, pp. 230-237 — risulterebbe che Facino avrebbe operato, insieme a un altro condottiero: *Ramasotum de Niella*, contro Savona forse già nella primavera-estate del 1395 — come sostiene lo JARRY.

(12) Cfr. E. JARRY, *op. cit.*, pp. 68 e 136.

(13) A.S.G., A.C., *Magistrorum Rationalium Appodixie*, 103, c. 123v.

(14) A.S.G., Archivio Segreto (A.S.), *Diversorum Communis Ianue*, filza 3021, doc. 130, allegato 1; vedi appendice.

(15) A.S.G., A.S., *Diversorum Communis Ianue* filza 3021, doc. 130; vedi appendice.

(16) Facino disponeva di una base sicura nel Monferrato, dove infatti si ritirava quando non era al soldo di qualche governo e dove probabilmente reclutava buona parte dei suoi uomini.

(17) Già nel 1403 era sembrato che Facino fosse sul punto di attaccare Genova; cfr. STELLAE *Annales cit.*, p. 269. Sulla signoria monferrina si veda P.L. CAZZULO: *Il governo di Teodoro II del Monferrato e l'opera di Corrado II del Carretto in Genova (1409-1413)*, Genova 1919.

(18) Cfr. STELLAE *Annales cit.*, pp. 290-291.

(19) Sul Carmagnola a Genova cfr. STELLAE *Annales cit.*, pp. 348-357; utile è anche A. BATTISTELLA: *Il conte di Carmagnola*, Genova 1889.

(20) Cfr. STELLAE *Annales cit.*, pp. 372 e segg.

(21) Cfr. F. POGGI: *Lerici cit.*, pp. 241-245.

(22) Preferendo piuttosto assoldare condottieri "minori" — forse per motivi di economia — che però furono spesso causa di notevoli problemi per il Governo; su uno di questi casi cfr. E. BASSO: *Tra Genova e Milano nel 1433*, in "Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere", vol. XLIII, Genova 1986, pp. 327-336.

(23) Anche se probabilmente un avvenimento di questo genere non sarebbe stato traumatico per una città già abituata ad avere Signori stranieri e che — come sostiene H. SIEVEKING: *Genuenser Finanzwesen mit besonderer Berücksichtigung der Casa di San Giorgio*,

Freiburg 1898-1899, trad. it. di O. SOARDI: *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla Casa di San Giorgio*, 2 voll., in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", XXXV, 1905-1906, vol. I, pp. 102-103 — tendeva a considerarne il dominio quasi come una prosecuzione del regime podestarile.

(24) Si pensi a esempio ai rapporti tra Francesco Sforza e la Repubblica Ambrosiana e a come si conclusero; sull'argomento cfr. F. COGNASSO: *Il ducato visconteo e la Repubblica Ambrosiana (1392-1450)*, Milano 1955 e ID.: *L'età sforzesca dal 1450 al 1500*, Milano 1956.

Appendice

DOC. 1

1395, ottobre 2, Ticineto.

Facino Cane nomina Antonio Bosso suo procuratore, dandogli mandato per trattare con il doge ed il Comune di Genova

S.T. Anno a Nativitate Domini milleximo tricentesimo nonagesimo quinto, indicione tercia, die secundo menssis octubris; actum in castro Ticineti in spacio dicti castri.

Nobilis et egregius vir Facinus Canis de Cassali Sancti Evaxii, capitaneus certarum gentium sub eo submissarum tam equestrium quam pedestrum, ex certa eius scientia fecit, constituit, ordinavit, facit, constituit et ordinat suum certum et verum procuratorem legitimum, prudentem virum Antonium Bossum de Mediolano, absentem tamquam presentem et quidquid melius esse potest ad omnia eius facta et negocia ipsius Facini, tam ad agendum quam ad deffendum et maxime ac specialiter cum magnifico et excelso domino domino Antoniotto Adurno, Dei gratia civitatis Ianue et cetera duce, et cum Comune dicte civitatis Ianue, et ad ipsum Facinum una cum eius societate et comitiva [armigeros⁽¹⁾] tam equestres quam pedestres cum prefacto domino duce et Comune ad stipendium per pactum et convencionem firmandum, ratificandum et confirmandum et illam pecuniam sive monetam quam per prefactum dominum ducem et Comunem predictum eidem procuratori suo stipulanti et recipienti nomine et vice prenominati Facini promissa fuerit tam in totum quam in partem recipiendum et de recepto debitas confessiones, renunciaciones, remissiones et renunciaciones de ulterius non petendi faciendum et demum generaliter ad omnia alia et singula faciendum, impetrandum, exercendum et paciscendum que in promissis et circha promissa et quolibet promissorum et ab eis dependentibus, emergentibus et conexis et quecumque alia que fuerint necessaria et oportuna, et que quilibet verus et legitimus procurator facere posset eciam si talia essent que mandatum exigenter speciale et que ipsemet constituens facere et promittere posset si presens personaliter ad esset, dans et concedens dictus constituens dicto suo procuratori plenum, liberum et generalem mandatum cum plena, libera et generali administracione in omnibus singulis supradictis et in dependentibus, emergentibus ac in eis conexis.

Promitens dictus constituens michi notario infrascripto tamquam publice persone recipienti et stipulanti nomine et vice ac ad partem omnium et singulorum quorum interest, intererit seu interesse poterit in futurum, se perpetuo rata, grata et firma, ratum, gratum et firmum habere et tenere omnia et singula que per dictum eius procuratorem acta, facta, gesta, procurata et promissa fuerint in promissis et quolibet promissorum et in dependentibus et in eis conexis nullo tempore contrafacere vel venire sed semper attendere et observare pro obligacione omnium bonorum suorum presencium et futurorum, que bona michi notario antedicto stipulanti et recipienti ut supra pignori obligat. Et

volens dictus constituens dictum eius procuratorem relevare ab omni onere, satisfacionis et maxime de iudicio fisci et iudicato solvens, promixit et convenit ipse constituens michi notario infrascripto stipulanti et recipienti ut supra de iudicio fisci et iudicato solvens cum omnibus suis clausulis secundum ypothecam et obligacionem omnium bonorum suorum, fideiubens et intercedens dictus constituens pro dicto eius procuratore in omnem causam, eventum, omnium et singulorum penes me notarium infrascriptum accipientem et stipulantem ut supra, sub ypotheca omnium bonorum suorum, que bona ipse constituens obligavit Ianue, michi notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti ut supra in omnibus et per omnibus et singulis supradictis. Et renunciavit ipse constituens in omnibus et singulis supradictis omni exceptioni doli, mali, metus, condicioni, in factum, sine causa vel ex iniusta causa ac omnibus aliis exceptionibus, deffensionibus quibus contra hec se tueri posset. Et inde dictus constituens michi notario infrascripto iuxit fieri publicum instrumentum.

Interfuerunt testes vocati et rogati: magister Cristofanus de Frasarolo, Iohannes de Cochonato ex comitibus Radicate et Urbannus de Canestris de Bassignana.

Ego Conradus de Salvaticis de Fraxineto, publicus imperiali auctoritate notarius, hanc cartam michi fieri iussam tradidi et scripssi et me subscripssi.

Note:

(1) *Danno da filza*

DOC. 2

1395, ottobre 5, Genova

Contratto di assoldamento della compagnia di Facino Cane stipulato fra Antonio Bosso, procuratore di Facino, e Antoniotto Adorno, doge di Genova.

Pacta cum Facino Cane.

In nomine Domini amen. Illustris et magnificus dominus dominus Antonotus⁽¹⁾ Adurnus, Dei gratia Ianuensium dux et populi defensor, omni modo, via, iure et forma quibus melius et validius potuit et potest, nomine et vice Communis Ianue ex una parte, et discretus vir Anthonius Bossus de Mediolano, procurator et procuratorio nomine nobilis et ⁽²⁾ strenui viri domini Facini Canis de Casali, capitanei certarum gentium tam equestrium quam pedestrium ei seu ductui ipsius submissarum, habens ad infrascripta et alia plenum et sufficiens mandatum a dicto domino Facino, ut constat publico instrumento scripto in castro Traneti⁽³⁾ seu in spacio dicti castris manu Conradi de Salvaticis de Fraxineto, publici imperiali auctoritate notarii, die secundo mensis presentis octobris, ex parte altera.

Pervenerunt dictis nominibus et pervenisse confessi fuerunt sibi invicem et vicissim, una pars cum alia et altera cum alia, nominibus

supra dictis ad infrascripta pacta et compositionem solempnibus stipulacionibus hinc inde intervenientibus firmatam et firmata.

Renunciantis dictis nominibus sibi invicem⁽⁴⁾, mutuo et vicisim exceptioni dictorum pactorum et compositionis non facte et non firmatorum, rei sic ut supra et infra non geste vel aliter se habentes, doli⁽⁵⁾, mali, metus, in factum, actioni, condicioni, sine causa vel ex iniusta causa et omni alii iuri.

Primo videt quia, ex causa dictorum pactorum et compositionis, dictus Anthonius dicto procuratorio nomine solempniter promisit prefato magnifico domino .. duci, recipienti nomine et vice dicti Communis Ianue, quod ipse dominus Facinus cum equitibus mille et peditibus centum bene et sufficienter armatis serviet bene et legaliter prefato magnifico domino .. duci et cetera et Communis Ianue per mensem octobris⁽⁶⁾ presentis, ad rationem florenorum quinque auri pro quolibet equite et florenorum quattuor auri pro quolibet peditibus ipsis stantibus ultra Iugum; et ipsis venientibus citra Iugum extra civitatis Ianue et tres potestacias, ad rationem florenorum auri sex pro quolibet equite; et intra civitate ad rationem florenorum vigintiduorum auri pro singulis tribus equitibus; et in dictis tribus potestaciis ad rationem florenorum auri septem pro quolibet equite; pro peditibus vero ubique fuerint solvi debeat ad rationem florenorum auri quatuor in mense pro singulo. Que florenorum quantitates solvi debeat in contantibus, temporibus scilicet infrascriptis et absens aliqua diminucione vel retencione.

Item promisit fieri facere monstramentum predictarum, tocians quociens ad beneplacitum prefati magnifici domini .. ducis seu officialium vel commissariorum ipsius.

Item quod dictus Facinus et omnes ipsius caporales iurabunt solempniter ad Sancta Dei Evangelia, tactis Scripturis, in manibus officialium seu commissariorum predictorum et ad eorum requisicionem observare presentia pacta.

Item quod ipse Facinus cum dicta ipsius comitiva offendet quoscumque ipse magnificus dominus .. dux vel officiales ipsius offendi mandabunt.

Item quod subito et semper ad requisicionem ipsius magnifici domini .. ducis vel alterius pro eo veniet dictus Facinus cum dicta comitiva citra Iugum, ubicumque voluerit ipse magnificus dominus .. dux, vel mictet predictus Facinus illam partem gentium predictorum quam ipse dominus .. dux vel alius pro eo ordinabit.

Item quod si cum in quantum dictus dominus .. dux voluerit dictum Facinum refirmare finito dicto mense octobris presentis, dictus Facinus teneatur et debeat eidem domino .. duci servire supradicto modo cum dictis equitibus et peditibus per alium mensem novembris ad voluntatem et beneplacitum prefati domini .. ducis, ipso domino .. duce vel alio pro eo respondente eidem Facino de diebus octo ante complectum mensem octobris presentis.

Item quod quamcunq; ipse Anthonius Bossus erit ultra Iugum, mictet ad civitatem Ianue equites a tercentis usque in quadringentos ex melioribus et fidelioribus, et, si inimici se moverent ad veniendum versus Ianuam, quod cum residu⁽⁷⁾ dicte comitive ipsos inimicos inse-

quetur et offendet dictus Facinus pro posse in ordinacione ipsius domini .. ducis vel sui officialis.

Item quod, fintis firma seu refirmis, ipse Facinus sive dicta sua comitiva non veniet contra ipsum dominum Anthoniotum ducem vel Communem Ianue quovis modo, nec ipsos vel aliquos Ianuenses offendet infra menses quatuor postea proximo computandos.

Et versa vice prefatujs (8) magnificus dominus .. dux dicto nomine promisit solempniter ex causa predicta eidem Anthonio, dicto procuratorio nomine recipienti,olvere seu solvi facere dicto Facino ut supra pro equitibus et peditibus supradictis, et pro sua persona florenos auri ducentos quinquaginta in mense, temporibus infrascriptis unde ad provisionis florenorum auri mille numeratos et residuum in fine mensis in pecunia numerata; et postea successive si stabunt ad stipendium predictum sibiolvere totum suum stipendium in fine mensis in pecunia numerata.

Item quod dictus Facinus vel aliquis de eius comitiva non teneatur in dicta civitate Ianue vel extra alicubiolvere fitum domus vel stalaticum aliquod alicui hospiti vel alteri persone.

Item quod dictus Facinus sit et esse debeat generalis capitaneus prefati domini .. ducis et Communis Ianue cum utilitatibus et honoribus debitis et consuetis, prout erat per alia pacta.

Item teneatur prefatus dominus .. dux et Commune dare dicto Facino et eius comitive in fine firme seu reffirme ipsius reductum et allogiamantum in eius terris ultra Iugum per dies octo et victualia pro eorum differentiis, promittente et iurante dicto Facino deffendere et teneri pro dicto Communi Ianue dictas terras a quibuscumque volentibus ipsas offendere pro totum temporis quo in eis fuerit ipse vel gentes eius, ipsasque terras et earum quamlibet libere expedire et dimictere dicto Communi seu eius officialibus quandocumque post dictos dies octo ad mandatum dicti domini .. ducis vel officialium suorum; teneatur etiam dictus dominus .. dux et Commune dare dicto Facino et dicte sue comitive liberum passum et victualia(9) pro eorum differentiis per totum suum territorium.

Item quod prefatus dominus .. dux aut alius pro eo in fine dicte firme seu reffirme non possit nec debeat aliquem vel aliquos de comitiva dicti Facini accipere vel retinere contra voluntatem ipsius Facini.

Item si tempore dicte firme vel reffirme dictus Facinus vel aliquis de eius comitiva reciperet aliquam violentiam ab aliquibus stipendiariis aut subdictis obedientibus dicto domino .. duci et Communi, teneatur prefatus dominus .. dux et Commune eisdem complementum iusticie facere ministrari.

Que omnia et singula supradicta partes predictis nominibus supradictis promiserunt et solempniter convenerunt sibi invicem et vicissim(10) rata, grata et firma habere et tenere ac attendere et observare et contra in aliquo non facere vel venire aliqua racione, causa, modo vel ingenio que dici vel excogitari posse de iure vel de facto.

Sub pena dupli eius de quo contrafieret vel ut supra non observaretur, cum restitutione dampnorum interesse et expensarum qua propterea fierent, litis et extra stipulata solempniter et promisa, ratis

mandatis supradictis.

Et proinde et ad se observandum dicte parte sictis nominibus sibi invicem et vicissim pignori obligaverunt et ypothecaverunt dictis Anthonius dicto nomine eidem magnifico domino .. duci dicto nomine stipulanti omnia et singula ipsius Anthonii, dicto procuratorio nomine, bona presentia et futura et dictus dominus[..] dux(11), nomine Communis, eidem Anthonio dicto nomine omnia bona ipsius Communis habita et habenda, illa unde qua per capitula dicti Communis non sunt prohibita obligari.

Et de predictis omnibus dicte partes dictis nominibus voluerunt et rogaverunt confici debere publicum instrumentum per me Anthonium de Credentia, notarius et dicti Communis Ianue cancellarium infrascriptum.

Acta fuerunt predicta Ianue, in palacio ducali Communis Ianue et in studio seu scriptorio dicti magnifici domini .. ducis, anno Dominice Nativitatis millesimo terceterimo nonagesimo quinto, indicione tercia secundum cursum Ianue, die martis quinta octobris in vespas, presentibus testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis: Clemente de Facio, Anthonio Rege et Iohanne de Carmo, omnibus civibus Ianue.

Note

- (1) *Così nel testo.*
- (2) *nobilis et aggiunto in sopralinea.*
- (3) *Così nel testo per Ticinetti.*
- (4) *invicem aggiunto in sopralinea.*
- (5) *Così nel testo.*
- (6) *Segue depennato presentem.*
- (7) *Così nel testo.*
- (8) *Danno da filza.*
- (9) *Così nel testo.*
- (10) *Segue depennato attendere.*
- (11) *Danno da filza.*

I due documenti sopra riportati furono già editi da E. RICOTTI: *Storia delle Compagnie di ventura in Italia*, 4 voll., Torino 1844, vol. II, appendice III, pp. 350-354.